

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza idrogeologica nella Regione Campania delegato ex Ord. 3158/2001 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - procedure per l'attuazione degli interventi pubblici ricompresi nel programma di cui all'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza M. 3158/2001

Ordinanza n. 9 del 18 febbraio 2002

Visti:

- L'art. 5 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

- Il decreto del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conseguente agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Campania nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001;

- Le ordinanze del Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3147 del 21 settembre 2001 e n. 3158 del 12 novembre 2001, con la quale, in particolare, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi post evento nei territori dei Comuni elencati nella premessa dell'ordinanza n. 3147/2001 con esclusione del Comune di Napoli per il quale è nominato Commissario Delegato il Sindaco;

- Le delibera della Giunta Regionale n. 4376 del 17 settembre 2001, n. 4378 del 18 settembre 2001, n. 4379 del 18/9/2001, n. 4383 del 20/9/2001, n. 4395 del 26/9/2001 e n. 6191 del 23 novembre 2001 con le quali ha disposto uno stanziamento di L. 115 miliardi a carico del Bilancio Regionale - Stato di Previsione della Spesa per l'anno 2001 - per far fronte agli interventi suddetti, aggiuntivo di quello disposto dalle ordinanze del Ministro dell'Interno sopraccitate pari a ulteriori 50 miliardi;

- L'art. 1 della citata ordinanza Ministeriale n. 3158/2001 che attribuisce al Commissario Delegato, il compito di adottare, anche per stralci i programmi degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affidati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici, avvalendosi per l'attuazione degli interventi degli enti locali competenti o dei soggetti gestori dei pubblici servizi.

Dato atto che il Commissario Delegato ha provveduto, ai sensi dell'art. 1 della citata Ordinanza Ministeriale n. 3158/2001, alla predisposizione del primo stralcio del programma degli interventi straordinari, adottato con ordinanza commissariale n. 3 del 3 dicembre 2001, riguardante gli interventi di somma urgenza per il ripristino delle infrastrutture essenziali ed a salvaguardia della pubblica incolumità.

Vista la presa d'atto prot. 9/78/CMO del summenzionato programma stralcio, formulata dal dipartimento della protezione civile il 3 gennaio 2002.

Vista l'ordinanza commissariale n. 8 del 16 gennaio 2002 di approvazione definitiva del primo stralcio del programma degli interventi.

Rilevato che nel primo e nei previsti ulteriori stralci del programma viene individuato, per ciascun intervento, il relativo soggetto attuatore.

Rilevato altresì che per gli interventi straordinari, ricompresi nei progressivi stralci del programma, si applicano procedure semplificate in forza delle deroghe ad espresse disposizioni di leggi statali, nonché di leggi regionali strettamente connesse alle prime, autorizzate dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza commissariale n. 3158/2001.

Ritenuto che, al fine di assicurare il coordinamento nella fase di realizzazione dei vari interventi e l'omogeneità delle procedure che i soggetti attuatori dovranno eseguire nell'affidamento dei lavori e nelle fasi successive, sia necessario individuare specifiche modalità procedurali;

Tutto quanto sopra premesso e alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici regionali di cui si compone il Commissario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente.

DISPONE

1. di approvare le procedure allegate (Sub 1) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza commissariale, per l'attuazione degli interventi straordinari, per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affidati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici previsti nel programma adottato per progressivi stralci, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza commissariale n. 3158/2001;

2. la struttura commissariale, i soggetti attuatori degli interventi e i soggetti ai quali è affidata la sorveglianza sulla esecuzione delle opere sono tenuti ad osservare le predette procedure conformando, in ordine alla realizzazione delle opere previste nel programma, la propria attività alle relative disposizioni;

3. di pubblicare per estratto la presente ordinanza ed integralmente il documento allegato nel Bollettino Ufficiale e nel sito Internet della Regione.

18 febbraio 2002

Bassolino

ALLEGATO SUB 1 - ORDINANZA N. 9

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI RICOMPRESI NEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 3158/2001.

TITOLO 1 - PARTE GENERALE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le presenti disposizioni si applicano per l'attuazione del programma degli interventi straordinari, di seguito indicato come "programma", approvato per stralci successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale n. 3158/2001;

1.2 Il commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza ministeriale n. 3158/2001, sulla base del parere espresso dalla Conferenza permanente dei Servizi, approva con propria ordinanza formalmente i singoli progetti degli interventi previsti nel programma, dichiarandone la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste negli stessi ai fini delle procedure espropriative, definisce, con lo stesso provvedimento, le modalità per l'affidamento, l'esecuzione dei lavori, la nomina dell'ufficio che provvede alla direzione dei lavori, la designazione del soggetto a cui è affidata la sorveglianza sui lavori. Il Commissario delegato provvede con proprio provvedimento anche all'eventuale nomina dei collaudatori.

1.3 L'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel programma diversi dal Commissario delegato, comporta la loro competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad essi connesse.

In particolare fanno carico ai soggetti attuatori:

- a) l'affidamento dei lavori e il collaudo dei medesimi;
- b) gli adempimenti relativi ad eventuali procedimenti di espropriazione se non espressamente posti a carico delle imprese appaltatrici nei capitolati speciali d'appalto dei progetti;
- c) l'onere di inoltrare al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile gli atti relativi all'avanzamento dei lavori, per richiedere la liquidazione delle somme, ed alla rendicontazione degli interventi, nonché l'onere di far sottoporre a verifiche e controlli gli interventi medesimi su richiesta del predetto Settore.

1.4 I soggetti attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza nel rispetto delle presenti disposizioni ed in conformità alla normativa vigente in materia.

1.5 Per tutti interventi non ancora realizzati o appaltati i progetti dovranno essere inoltrati al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che provvede attraverso un apposito tecnico-amministrativo di supporto, costituito con personale del proprio Settore, dei Settori Provinciali del Genio Civile, del Settore Trasporti e delle Autorità di Bacino e da esperti esterni all'amministrazione, all'istruttoria degli stessi per relazionare in sede di Conferenza permanente di Servizi, istituita dal Commissario Delegato con propria ordinanza n. 7 del 19 dicembre 2001, che esprime ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'ord. M.I. n. 3158/2001 il relativo parere tecnico.

1.6 Per gli interventi di somma urgenza ultimati o in corso, ferma restando la competenza dei relativi soggetti attuatori individuati nel primo stralcio del programma, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad essi connesse, si applicano le procedure definite al successivo Titolo 3.

TITOLO 2 - INTERVENTI DA APPALTARE

2. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 Il Commissario delegato utilizza per la progettazione degli interventi da realizzare, ivi compresa la progettazione dei piani di sicurezza e coordinamento, quando ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni, le strutture tecniche regionali che concorrono al sistema regionale di P.C. ai sensi della Delibera G.R. 6932 del 21 dicembre 2001 all'uopo individuate supportate, ove necessario anche da servizi di ingegneria e informatici assicurati tramite collaborazione esterne. Ove i tempi richiesti per l'elaborazione progettuale non fossero compatibili con la situazione di emergenza in corso, la progettazione degli interventi sarà affidata dal Commissario delegato, direttamente a liberi professionisti esterni in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 dell'ordinanza ministeriale 3158/2001 avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo.

I progetti devono essere corredati dagli elaborati tecnici, grafici ed economici essenziali, di atti ad individuare e caratterizzare le opere da realizzare in ogni loro parte esecutiva.

2.2 Per gli interventi che non necessitano di particolari indagini e attività tecniche propedeutiche alla elaborazione, stante l'urgenza di eseguire i lavori necessari all'eliminazione del pericolo, si potrà procedere a mezzo perizia di spese esecutive corredate da elaborati tecnico-amministrativi che individuano in modo esaustivo le caratteristiche tecnico-costruttive e la configurazione geometrica delle opere da realizzare.

2.3 La valutazione economica del costo delle opere deve essere effettuata avendo quale parametro di riferimento il prezzario regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2107 del 3 aprile 1990, ridotta del 5%.

2.4 La determinazione degli importi relativi alle tariffe professionali per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori affidati a liberi professionisti esterni, sono calcolati sulla base di quanto disposto dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086/FPC del 4 febbraio 1991.

2.5 Nel quadro economico allegato al progetto devono essere dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e spese connesse e conseguenti oltre all'iva, l'importo degli imprevisti non potrà superare il 5% dei lavori a base d'asta.

2.6 Il capitolato speciale di appalto deve prevedere espressamente l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi, sub-appalto dei lavori e forniture.

3. APPROVAZIONE DEI PROGETTI

3.1 Il Commissario delegato, come previsto dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 3158/2001, sulla base del parere espresso dalla Conferenza di Servizi, approva formalmente i progetti, dichiarandone la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi. La suddetta dichiarazione equivale a quella prevista ai sensi dell'art. 14, comma 13 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e costituisce presupposto di legittimità di eventuali procedimenti di espropriazione.

3.2. La Conferenza Permanente di Servizi, esamina i progetti, solo se completi degli elaborati necessari e sufficienti per l'istruttoria, entro 7 giorni dalla disponibilità degli stessi. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di una delle amministrazioni invitate risulti assente, ovvero privo di adeguato potere di rappresentanza, da accertare contestualmente alla verifica della regolarità degli inviti, la Conferenza stessa delibera sulla base dei soli, rappresentanti presenti e dotati di adeguati poteri di rappresentanza. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che, regolarmente convocata, sia risultata assente oppure presente a mezzo di rappresentante sfornito della necessaria competenza ad esprimere definitivamente la volontà della stessa. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato e deve individuare, a pena di nullità, le specifiche indicazioni progettuali, anche alternative, necessarie per l'approvazione dei progetti. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini, ovvero alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta; in difetto, si procede indipendentemente dalla formulazione del parere.

La convocazione dei soggetti invitati alla conferenza, congiuntamente alla trasmissione delle documentazione necessaria per l'esame del progetto al fine del rilascio degli assenti, avviene, pertanto, almeno 7 giorni prima della data prevista per la conferenza.

3.3. I pareri, visti, nulla-osta, concessioni, etc. relativi agli interventi previsti nel programma, che si rendano necessari in corso d'opera o successivamente alla Conferenza di servizi, di cui al punto 3.2., in

deroga all'articolo 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 3158/2001, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono definitivamente acquisiti con esito positivo.

3.4. Il Commissario delegato, in sede di approvazione dei progetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 3158/2001, definisce inoltre, le modalità per l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori e individua il soggetto che provvede alla sorveglianza sugli stessi nonché ogni altra disposizione tesa a consentire l'avanzamento dei lavori nel rispetto dei tempi di attuazione fissati dalla suddetta ordinanza.

3.5. Qualora il progetto preveda un procedimento di espropriazione di aree, le disposizioni vigenti prevedono il deposito nella segreteria del Comune, nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare, della documentazione relativa all'intervento da realizzare ivi compreso l'elenco dei soggetti da espropriare. Al riguardo si ritiene non ricorra l'obbligo di comunicare agli espropriandi l'avvio del procedimento d'esproprio in fase di approvazione del progetto, in quanto in base anche all'orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, inaugurato con la sentenza n. 14 del 15 settembre 1999, tale obbligo non sussiste nei casi di "urgenza qualificata". E tale può considerarsi quella degli interventi di che si tratta, oggetto non di una ordinaria programmazione di opere e lavori pubblici ma di un programma straordinario conseguente ad eventi calamitosi.

La comunicazione agli interessati va tuttavia effettuata, qualora l'intervento ricompreso nel programma consenta comunque di rispettare i vincoli temporali stabiliti nell'ordinanza ministeriale n. 3158/2001 (90 giorni per l'affidamento dei lavori, decorrenti dalla presa d'atto del programma); diversamente, corre l'obbligo di motivare adeguatamente l'omessa comunicazione.

4. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

4.1. Gli interventi devono essere affidati entro novanta giorni e completati entro i 12 mesi successivi all'affidamento degli stessi, come disposto dall'ordinanza ministeriale n. 3158/2001.

4.2. I soggetti attuatori, secondo le modalità indicate dal Commissario delegato in sede di approvazione del progetto (punto 3.4), provvedono a dare corso alle procedure per l'affidamento dell'intervento ed alla gestione tecnico-amministrativa dello stesso.

4.3. Nel capitolato d'appalto sono indicate espressamente le norme derogate nonché i criteri di aggiudicazione dei lavori.

4.4. I lavori possono essere affidati a trattativa privata multipla, a ribasso, alla quale sono invitate, in forza della deroga all'art. 24 della L. n. 109/1994, autorizzata dall'ordinanza ministeriale n. 3158/2001, un numero di ditte non inferiore a quindici, in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla legge.

Al riguardo si evidenzia che, essendo prevista dall'ordinanza di cui sopra anche la deroga all'art. 10, comma 1 quater della citata L. n. 109/1994, qualora l'impresa aggiudicataria non compri il possesso dei requisiti di legge dichiarati in sede di offerta, si procede alla sua esclusione ed alla contestuale aggiudicazione dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria, sempre che quest'ultima compri a sua volta il possesso dei requisiti di legge.

4.5. Il Commissario delegato con proprie ordinanze approva formalmente gli esiti delle gare per l'affidamento dei lavori alle ditte aggiudicatrici portando in economia le somme derivanti dal ribasso d'asta e autorizza la consegna degli stessi sotto le riserve di legge ricorrendo motivi d'urgenza.

4.6. Le disposizioni relative all'affidamento degli interventi, contenute nell'ordinanza ministeriale n. 3158/2001, e le presenti disposizioni devono ritenersi parti integranti e sostanziali del contratto d'appalto, nel quale devono essere indicati specificatamente anche gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto.

4.7. Le imprese aggiudicatrici dei lavori devono corrispondere a tutti gli oneri specificati nel capitolato speciale di appalto allegato al progetto posto a base di gara e inoltre devono assicurare, oltre alla collaborazione con l'ente appaltante, ogni adempimento richiesto dal Commissario delegato in ordine a verifiche, controlli, saggi ed accertamenti con oneri a proprio carico nonché fornire allo stesso Commissario ogni atto ed elemento utile alla rendicontazione dei lavori.

4.8. In caso di ritardati pagamenti da parte del soggetto attuatore o del commissariato determinati da mancati o ritardati trasferimenti dei finanziamenti da parte dello Stato o della Regione Campania, l'impresa appaltante non avrà diritto alla rifusione di interessi legali o interessi moratori.

4.9. Per la realizzazione dei lavori e delle attività non sono consentiti aumenti di spesa rispetto alla copertura finanziaria indicata per ciascun intervento; pertanto, ferme restando le conseguenti responsabilità, eventuali oneri aggiuntivi, imputabili a carenze tecnico-amministrative dei soggetti attuatori, sono a carico dei medesimi.

4.10. L'accertamento, nel corso dell'avanzamento lavori, di minori spese rispetto a quelle stimate nel quadro economico, deve essere comunicato con la massima sollecitudine al Commissario delegato affinché, le maggiori somme riscontrate ritornino nella disponibilità del commissariato per il finanziamento di ulteriori interventi previsti dal programma per i quali non risulta sufficiente la copertura finanziaria.

4.11. Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, è compito dei soggetti attuatori determinare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa (esempio: spese tecniche di progettazione, direzione lavori, piano di sicurezza, alta sorveglianza, eventuale collaudo, gara, etc.), il cui importo, da rendicontare per stati di avanzamento lavori, non può comunque superare il 10%, al netto dell'IVA, dell'importo dei lavori a base di gara c/o dei lavori da eseguirsi in economia, così come riportati nel progetto approvato e compatibilmente con il tetto di spesa previsto nel quadro economico. Analoga procedura di determinazione ed approvazione deve essere predisposta dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedura espropriativa. Gli oneri accessori per l'espletamento delle attività espropriative non possono superare il 5% dell'importo delle somme a disposizione per le indennità espropriative e comprendono le relative voci di spesa per notifica, frazionamento, rogiti notarili (IVA compresa), volture catastali etc.

Resta fermo che, qualora gli incarichi di progettazione, direzione lavori, eventuale collaudo, redazione dell'eventuale piano di sicurezza siano affidati alle strutture interne ai soggetti attuatori, la copertura finanziaria del relativo compenso non può superare l'1,5% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro; tale percentuale costituisce quota parte della percentuale massima del 10% di cui sopra. La ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a retribuire il personale incaricato della progettazione e redazione dei relativi atti tecnici, sarà stabilita con successiva ordinanza commissariale, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con D. M. LL.PP. n.555 del 2 novembre 1999.

4.12. Le approvazioni di eventuali varianti in corso d'opera derivanti da cause impreviste e imprevedibili all'atto della redazione del progetto che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico oppure un'alterazione sostanziale del progetto devono essere precedute da un formale assenso del Commissario delegato e l'approvazione delle stesse, in tali casi, avviene con le stesse procedure del progetto originario.

4.13. Nei casi di nomina di eventuali collaudatori o commissioni di collaudo, la relativa competenza a provvedere è riservata al Commissario delegato.

Al riguardo si dispone che la facoltà di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, al certificato di collaudo in luogo del certificato di regolare esecuzione, venga esercitata limitatamente agli interventi di particolare complessità tecnico-amministrativa o per interventi il cui importo dei lavori sia superiore a 200.000 Euro. Per i lavori di importo superiore i 200.000 Euro ma non eccedenti il 1.000.000 Euro è facoltà del Commissario delegato stabilire di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4.14. I soggetti attuatori provvedono a rendicontare trimestralmente lo stato dell'intervento al Commissario delegato avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio lavori di, cui alla Circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000. La prima scadenza trimestrale decorre dalla data di comunicazione ai soggetti attuatori dell'avvenuta presa d'atto degli stralci del programma da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

5. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E RENDICONTAZIONE FINALE DEI LAVORI

5.1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti vengono stabilite dal Commissario delegato all'atto dell'approvazione del progetto.

5.2. I soggetti attuatori diversi dal Commissario delegato inoltrano gli stati di avanzamento e gli altri titoli di spesa al soggetto titolare dell'attività di sorveglianza che provvede ad effettuare il riscontro tecnico amministrativo degli atti e ad inoltrare gli stessi muniti del relativo nulla osta alla struttura commissariale che procede alla liquidazione delle somme. Ove all'attività di sorveglianza provvede la

struttura commissariale i soggetti attuatori o titolari dell'esecuzione delle opere inoltrano gli atti suddetti direttamente al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che opera quale struttura di supporto del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza commissariale n 4 del 6 dicembre 2001.

5.3. Gli atti di contabilità finale, comprensivi delle copie delle fatture per la corresponsione dell'eventuale saldo, del certificato di regolare esecuzione lavori o dell'eventuale certificato di collaudo, del certificato di ultimazione lavori e dello stato finale, devono essere approvati dal soggetto attuatore ove diverso dal Commissario delegato e trasmessi allo stesso per l'approvazione definitiva e la liquidazione della rata di saldo dei lavori e del saldo delle somme a disposizione. Con lo stesso provvedimento si procede all'accertamento di eventuali economie.

Nel caso di espropri, il pagamento degli oneri relativi e l'accertamento delle eventuali economie avviene a conclusione delle procedure espropriative.

TITOLO 3 - INTERVENTI GIÀ ESEGUITI IN VIA DI SOMMA URGENZA

6. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI GIÀ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE DISPOSTI IN VIA DI SOMMA URGENZA. RENDICONTAZIONE FINALE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Rientrano tra gli interventi di cui al presente titolo quelli già eseguiti in via di somma urgenza da parte dei Settori Provinciali del Genio Civile o di altri soggetti (enti locali, Comunità montane, Consorzi, altri enti pubblici, etc.). Con riferimento ai due casi sopraccitati si indicano di seguito le procedure da seguire per la liquidazione delle somme ai soggetti attuatori indicati nel primo stralcio del programma approvato con ordinanza commissariale n. 3 del 3 dicembre 2001 e successive modificazioni di cui all'ordinanza n. 8 del 16 gennaio 2002:

6.1. Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza già eseguiti dai Settori Provinciali del Genio Civile e completati, gli stessi, trasmettono al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che opera quale struttura di supporto del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza commissariale n 4 del 6 dicembre 2001 l'atto di approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione lavori o eventuale certificato di collaudo, tutti approvati e vistati. La struttura commissariale, riscontrati gli atti, autorizza il Settore Provinciale del Genio Civile a liquidare le somme e, successivamente, il Commissario delegato eroga le somme direttamente ai soggetti aventi diritto titolari di obblighi contrattuali conclusi.

6.2. Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza eseguiti o in via di esecuzione da parte dei Comuni o altri soggetti attuatori (Consorzi, Comunità Montane, Province, etc) su dichiarazione di somma urgenza da parte dei Settori Provinciali del Genio Civile o degli stessi soggetti attuatori sopra citati, gli stessi, trasmettono al Settore Provinciale del Genio Civile territorialmente competente, l'atto di approvazione, del competente organo interno al soggetto attuatore, del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori, gli atti di contabilità finale comprensivi delle copie delle fatture, il certificato di regolare esecuzione lavori o eventuale certificato di collaudo, tutti approvati e vistati.

Il Settore Provinciale del Genio Civile provvede ad accertare, sulla base della documentazione prodotta, l'ultimazione dei lavori, che le opere eseguite rientrano nelle finalità dell'ordinanza 3158/2001 e nel programma degli interventi e l'importo complessivo da corrispondere al soggetto per lavori e somma a disposizione. Provvede inoltre, ad inoltrare al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che opera quale struttura di supporto del Commissario circostanziata relazione, sottoscritta dal Dirigente del Settore, con la quale viene dichiarato che il costo delle opere è stato sviluppato sulla base del prezzario regionale ridotto del 5% e, in caso di prezzi diversi o non previsti, dichiarare l'ammissibilità tenuto conto dell'urgenza, l'effettiva regolare esecuzione dei lavori e la rispondenza degli stessi alle finalità di cui all'ordinanza M.l. 3158/2001 e del programma degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n.3 del 3 dicembre 2001 e n.8 del 16 gennaio 2002. La struttura commissariale, riscontrati gli atti provvede ad accreditare le somme al soggetto attuatore.

TITOLO 4 - SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE

7. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE - RENDICONTAZIONE FINALE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Rientrano in tale tipologia tutte le spese sostenute dagli Enti Locali e territoriali per il soccorso alla popolazione relativamente al trasporto, alloggio, ristorazione e ogni altra spesa resasi necessaria durante la fase di emergenza.

7.1. Il Sindaco trasmette al Commissario delegato gli atti deliberativi di approvazione della Giunta Comunale relativi agli interventi di soccorso realizzati, con acclusa rendicontazione completa della spesa

relativa a ciascun intervento, nonché le fatture ed eventuali lettere d'ordine o altri atti di affidamento o commessa. Per le prestazioni di servizio deve essere trasmessa la dichiarazione a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di avvenuta esecuzione delle prestazioni e che le stesse sono state effettuate per le finalità di cui all'ordinanza M.I. n. 3158/2001. La struttura commissariale, riscontrati gli atti provvede ad accreditare le somme agli enti.

8. POTERI SOSTITUTIVI

8.1. Qualora dalle verifiche disposte sugli interventi emergano gravi inadempienze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato diffida il soggetto attuatore a provvedere alla rimozione della inadempienza o violazione, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 10 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia provveduto o addotto un giustificato motivo circa l'inadempienza, il ritardo o la negligenza il Commissario delegato, con propri provvedimenti, individua un nuovo soggetto cui affidare l'attuazione o il completamento dell'intervento.

Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni derivanti dalle inadempienze o violazioni contestate.

7 febbraio 2002

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara